ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 395 **del** 27-07-2016

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare tra l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma ed ARPA Sicilia. Rettifica al DDG 321 del 29.06.2016

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/Gab del 30.07.12)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 3.05.2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16.04.2003, n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO il D.A. ARTA n. 165 del 1° giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I, del 8.07.2005, di approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

VISTO il D.D.G. ARPA n. 315 del 13.06.2005 di presa d'atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il D.D.G. ARPA n. 32 del 12.02.2009 e successiva integrazione di cui al D.D.G. n. 489 del 3.12.2009, avente ad oggetto: "*Modifiche ed integrazioni al regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, approvato con D.A. n. I 65/GAB del 1.06.2005*";

VISTI l'art. 18 "*Tirocini di formazione ed orientamento*" della L. 24.06.1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", che prevede la possibilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

VISTO il relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università' e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

VISTO il DDG 321 del 29.06.2016 avente per oggetto "Approvazione schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare tra l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma ed ARPA Sicilia." e l'allegato schema di convenzione, nel quale per mero errore è stato riportato l'indirizzo della sede della Struttura Territoriale di Messina invece che la quello della sede

legale di Palermo dell'Agenzia e il luogo di nascita del direttore generale, Isnello invece che Palermo;

RITENUTO necessario apportare le dovute rettifiche relative alla sede legale ed al luogo di nascita del direttore generale:

1) **da** "l'Azienda/Ente ARPA SICILIA, con sede legale in Via La Farina is. 105, 98100, MESSINA (MESSINA) (c.f. 97169170822 P.Iva 05086340824) **a** "l'Azienda / Ente ARPA SICILIA, con sede legale in Via S. Lorenzo 312/G - 90146, PALERMO(PALERMO) (CF 97169170822 /P.Iva 05086340824);
2) **da** "Licata di Baucina Francesco nato a ISNELLO il 08/08/1949" **a** "Licata di Baucina Francesco nato a PALERMO il 08/08/1949";

PRESO ATTO dell'immediata disponibilità della STRUTTURA TERRITORIALE di Messina, così come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la SG 2.1,, ad ospitare dei tirocinanti;

VISTO lo schema di Convenzione, opportunamente rettificato, nella versione predisposta congiuntamente tra ARPA Sicilia ed Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, finalizzato alla regolamentazione dei tirocini di formazione e orientamento curriculari;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui all'oggetto non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;

RITENUTO di dovere procedere alla sottoscrizione della Convenzione allegata al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Prendere atto che nello schema di convenzione allegato al DDG 321 del 29.06.2016, per mero errore sono stati riportati:
   a) indirizzo della sede della Struttura Territoriale di Messina invece di quello della sede legale di dell'Agenzia
   b) luogo di nascita del Direttore Generale, Isnello invece che Palermo;
2. Procedere alla rettifica di cui al precedente punto 1, come da nuovo schema di convenzione allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

8. Dare mandato alla SA 1.1 di notificare copia del presente Decreto al Direttore della SG1, al Dirigente della SG 2.1, al Direttore della U.O.C. S.A. 4, al Direttore della Struttura Territoriale di Messina nonché ai rispettivi Referenti del Servizio Prevenzione e Protezione e della Prevenzione della Corruzione.

9. Disporre, nelle more dell'approvazione della disciplina definitiva dei controlli degli atti di ARPA Sicilia, la trasmissione del presente Decreto all' A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Protezione ed Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90, punto 2 dell'art. 90 L.R. 6/2001, nonché al Collegio dei Revisori.

il Direttore della UOC SA1
Avv. M.L. Curti

Il Direttore Generale
(dott. Francesco Licata di Baucina)

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.LE ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio

e

l'Azienda/Ente ARPA SICILIA, con sede legale in Via S. Lorenzo 312/G, 90146 PALERMO (PALERMO) (c.f. 97169170822 P.Iva 05086340824), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da Francesco Licata di Baucina nato a PALERMO (PALERMO) il 08/08/1949, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante;
- ✓ i nominativi del *tutor* e del responsabile del "soggetto ospitante";
- ✓ il nominativo del *tutor* dell'Università;

- ✓ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- ✓ le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- ✓ La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- ✓ Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.
Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).
L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.
Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Per l'Università,
Prof.ssa Tiziana Pascucci

Per ARPA SICILIA,
Dott. Francesco Licata di Baucina